

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, COVELLO, ALBANELLA, BUSIN, CAPONE, CARLONI, CARRA, CARRESCIA, CASTRICONE, CIRACÌ, DAMBRUOSO, D'INCECCO, FAUTILLI, FUCCI, GINOBLE, MANFREDI, MARZANO, MATARRESE, PASTORELLI, PINNA, ROMANINI, SGAMBATO, SOTTANELLI, VALERIA VALENTE, VEZZALI, VIGNALI

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di prededucibilità dei crediti e di concordato preventivo con prenotazione, nonché abrogazione del comma 3-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9

Presentata il 20 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica il regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito « legge fallimentare », dedicando particolare attenzione agli istituti della prededucibilità dei crediti e del concordato preventivo con prenotazione.

La disciplina vigente, infatti, pur mettendo a disposizione degli operatori nuove e idonee soluzioni concordate, è spesso strumentalizzata dagli imprenditori, che utilizzano gli strumenti di regolazione della crisi esclusivamente quale metodo dilatorio dello stato di fallimento.

Le novelle, in armonia con la *ratio* delle precedenti riforme, intendono evitare il perpetrarsi di condotte abusive.

Nello specifico, l'articolo 1 abroga l'articolo 11, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 meglio noto come « Destinazione Italia », il quale, a sua volta, interpreta l'articolo 111 della legge fallimentare nel senso di subordinare il riconoscimento della prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione del concordato alla circostanza che la richiesta di ammissione confluisca effettivamente nella procedura di concordato.

In sostanza, la prededuzione di tali crediti viene riconosciuta esclusivamente all'atto dell'ufficializzazione della procedura.

La norma, se è vero che risponde a una finalità antiabusiva (quella cioè di ridurre la possibilità di presentazione di proposte strumentali di accesso al concordato), sicuramente sottrae ai finanziatori e ai fornitori del proponente la certezza del beneficio della prededuzione, con l'effetto concreto di disincentivare, se non addirittura impedire, qualsiasi rapporto contrattuale con l'imprenditore e, quindi, di pregiudicare la continuità aziendale e il soddisfacimento degli stessi creditori.

Il citato comma 3-*quater*, pertanto, intriso com'è di elementi aleatori, appare poco idoneo a perseguire l'obiettivo fissato nella stessa rubrica dell'articolo 11, ossia la risoluzione della crisi aziendale.

Del resto, lo stesso Ministero della giustizia, rilevando nella disposizione non poche carenze sul piano dei requisiti delle norme interpretative, ha sottolineato come « il significato che l'emendamento intende assegnare alla disposizione non può essere in alcun modo compreso nell'ambito delle possibili opzioni di senso del testo originario ».

L'articolo 2 pone una valida alternativa alla risoluzione della crisi imprenditoriale attraverso la valorizzazione del mercato della finanza interinale, oggi mortificata dalla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione sino ad un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione.

In particolare le disposizioni ivi previste riguardano il finanziamento interinale o finanziamento ponte, il quale dovrebbe durare per il periodo strettamente necessario alla redazione del nuovo piano di cui all'articolo 67 e alla sua attestazione e che è rimasto, anche dopo gli ultimi interventi normativi (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), al margine della

ristruttura fallimentare, non essendo né disciplinato né previsto dalla stessa.

Si tratta, comunque, di un istituto di fondamentale importanza, in quanto spesso essenziale alla conservazione di prospettive di continuità aziendale dell'impresa in ristrutturazione.

Il finanziamento ponte, essendo posto in essere prima e in previsione delle procedure di risoluzione della crisi, è sicuramente meno tutelato delle operazioni considerate in esecuzione dei nuovi strumenti di « salvataggio ».

Esso, infatti, viene posto in essere quando sono ancora incerti sia il successo del piano di ristrutturazione sia la « capacità » dello stesso di soddisfare integralmente le posizioni creditorie.

A ciò si aggiunga che le operazioni funzionali al finanziamento interinale non possono mai essere considerate « in esecuzione » del piano di salvataggio, quando anche lo stesso venga poi realizzato con successo.

È chiaro allora che il « sistema bancario », sempre che vi sia una seria prospettiva di risanamento dell'impresa, è costretto a erogare il finanziamento con prudenza, perizia e diligenza, al fine di evitare di essere falcidiato dalla scure della responsabilità.

Più realisticamente, si può ipotizzare che il finanziamento ponte, per essere concesso, deve soddisfare i seguenti presupposti:

a) essere giustificato dall'esigenza di garantire la continuità aziendale o di evitare gravi danni (ad esempio, consentire il pagamento dei dipendenti e dei fornitori dell'impresa, delle imposte e dei contributi previdenziali);

b) coprire il solo periodo necessario al perfezionamento dello strumento di risanamento;

c) essere effettuato, tendenzialmente, mediante la concessione (o il mantenimento) di linee di credito autoliquidanti;

d) non comportare il rilascio di garanzie da parte dell'impresa;

e) essere subordinato a una valutazione di stretta funzionalità a un piano in corso di avanzata elaborazione e all'esistenza di un serio pericolo di pregiudizio in caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento.

Proprio nell'ottica di tutelare quei finanziatori che apportano capitale all'impresa pur non essendo garantiti dal fatto di agire in esecuzione del piano e di incoraggiare i finanziamenti interinali comunque indispensabili, è stata proposta, attraverso l'inserimento dell'articolo 67-ter e la modifica dell'articolo 182-*quater* della legge fallimentare, la prededucibilità:

a) dei crediti derivanti da finanziamenti ponte effettuati da banche o intermediari finanziari;

b) dei crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione di un piano, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate nello stesso piano, individuandole come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale. Rimane ferma la nomina anticipata del commissario giudiziale a garanzia delle attività poste in essere, nelle more dell'omologazione del piano.

Appare, corretto, a tutela di tutte le parti, intendendo in tal senso anche l'imprenditore « sano », obbligare lo stesso a fornire una documentazione che, nel « cristallizzare » la sua posizione, dia anche un'adeguata visione, nel complesso, della situazione in cui si trova. Tale ulteriore aggravio di documentazione che, in una sana gestione, sicuramente deve già essere in possesso dell'imprenditore proprio per una corretta gestione finanziaria dell'azienda, ha sicuramente un impatto in-

feriore rispetto alla procedura così come oggi strutturata nella legge fallimentare.

Se poi tale documentazione non fosse disponibile, evidentemente vi potrebbero essere quelle « sacche » di « dilazione » che si vogliono combattere e che, quindi, non potrebbero o dovrebbero trovare una corretta sponda legislativa.

È stata rilevata da più parti la necessità di una definizione *ex lege* dei cosiddetti « atti di ordinaria amministrazione » distinguendoli da quelli di straordinaria amministrazione.

L'esigenza nasce dalla corresponsabilità che si può addebitare al soggetto economico che procede ad effettuare pagamenti, nell'interesse dell'impresa sotto ristrutturazione finanziaria, a favore di terzi.

Tale rischio fa sì che, molto spesso, per evitare ogni corresponsabilità, si blocchino tutti i tipi di pagamento con conseguenze disastrose sul sistema e che conducono, molto spesso, al fallimento del tentativo di salvataggio delle imprese.

È ovvio che, in materia di attività d'impresa, il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere conservativo o meno dell'atto posto in essere — criterio valido, invece, per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci — in quanto l'attività imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione dei beni; con la conseguenza che la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa di cui si tratta e con le dimensioni della stessa. Ne deriva che solo gli atti che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa sono da considerare di straordinaria amministrazione (Cassazione, sentenza n. 25952 del 5 dicembre 2011).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abrogazione).

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato con effetto retroattivo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di prededucibilità dei crediti e di concordato preventivo con prenotazione).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 67-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 67-*ter.* — *(Prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento).*
— 1. Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti, compresi i finanziamenti ponte, in qualunque forma effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del presente decreto, purché gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuata ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 del presente decreto »;

b) all'articolo 161:

1) al sesto comma:

1.1) dopo le parole: « tre esercizi » sono inserite le seguenti: « , nonché alla documentazione di cui alle lettere c) e d) del secondo comma, »;

1.2) dopo le parole: « nominativo dei creditori » sono inserite le seguenti: « , per i quali il credito risulti certo, liquido ed esigibile, »;

1.3) dopo le parole: « la documentazione di cui ai commi secondo » sono inserite le seguenti: « , lettere a), b), ed e), »;

2) al settimo comma:

2.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Sono atti di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione normale dell'impresa. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa stessa »;

2.2) sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione del ricorso di cui al sesto comma del presente articolo, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate nella domanda, individuandole come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale. Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, purché gli importi ottenuti siano utilizzati, esclusivamente per il compimento degli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del presente comma »;

c) all'articolo 182-*quater* sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

« Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché:

a) le banche e gli intermediari finanziari di cui all'alinea forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione;

b) gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 161.

Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0025330